ANAAO ASSOMED
SETTORE ANAAO GIOVANI

ALS fattore2a
associazioneliberispecializzandi

VADEMECUM

per specializzandi e Aziende Sanitarie

- **Decreto Calabria "potenziato" e altre forme di reclutamento**
- **Incarichi in favore di soggetti pubblici e privati**
- **Abolizione "de facto" delle incompatibilità lavorative**
- **Novità per gli specializzandi d'area sanitaria**

A cura di

Giammaria Liuzzi, Gian Marco Petrianni, Giovanni Gallo, Federico Latini, Maria Cristina Sangiovanni, Maria Gabriella Raso, Manuel Santu, Rinaldo Miceli, Francesco Leonforte e Fabrizio Mattu e Pierino Di Silverio.

I contenuti del vademecum sono aggiornati al 30 gennaio 2025

Io scelgo L'ANAAO

SCOPRI I SERVIZI PER GLI ISCRITTI

Per difendere la sanità pubblica.
Per tutelare il mio lavoro.

POLIZZE INFORTUNI A SEGUITO DI AGGRESSIONI

AmTrust Assicurazioni

CYBERSECURITY ANAAO

CON L'ANAAO I TUOI DATI SONO PROTETTI E AL SICURO.

POLIZZE ESCLUSIVE

Assicurati ora

MEDICAL INSURANCE BROKERS

UFFICIO LEGALE ANAAO

Avvocati, Giuristi ed esperti qualificati

POLIZZE E SERVIZI PER MEDICI SPECIALIZZANDI E NEOLAUREATI

ISCRIVITI

I SERVIZI ANAAO ASSOMED

AssiLegal

Network di assistenza legale per la malpractice medica

INDICE

Prefazione 2

Chi siamo 3

Il Decreto Calabria potenziato 4
Cos'è e come avviene l'assunzione mediante il cosiddetto Decreto Calabria? 4
Quali sono le domande frequenti? 5
Cosa stabilisce l'accordo quadro? 10
Qual è la normativa di riferimento? 11

Schema per domanda di certificazione ministeriale degli standard per l'accreditamento nella rete formativa 15

Gli incarichi e i contratti del 'Cura Italia' 17
(art. 2-bis e 2-ter del Decreto Legge 18/2020)
Cosa sono gli incarichi previsti dall'art. 2-bis e 2-ter del c.d. Decreto Cura Italia? 17
Qual è la normativa di riferimento? 18

Le deroghe al regime delle incompatibilità dello specializzando con contratto di formazione specialistica 20
Quali sono le novità normative sulle incompatibilità dello specializzando? 20
E perché si parla di una abolizione *de facto* dei divieti?
Qual è la normativa di riferimento? 20
Quali sono le domande frequenti? 21

Gli incarichi "Avis" 23
Cosa sono gli incarichi "Avis"? 23

Compatibilità tra Master Universitari e Scuola di Specializzazione Medica: stato dell'arte e modalità di richiesta d'iscrizione 24

PREFAZIONE

Questo **Vademecum** raccoglie in un unico documento la normativa di riferimento e le applicazioni pratiche sulle modalità di svolgimento delle attività lavorative per i circa 40.000 specializzandi, medici e sanitari, operanti in Italia e per le migliaia di aziende sanitarie pubbliche e private.

In particolare sono illustrate, oltre alle attività lavorative già compatibili da tempo con il contratto di formazione specialistica (ad. es. turni di continuità assistenziale, sostituzioni MMG, guardie turistiche ecc.):

- le altre tipologie di reclutamento introdotte negli ultimi anni, a partire dall'assunzione mediante il cosiddetto "Decreto Calabria",
- il conferimento di incarichi a tempo determinato previo avviso pubblico o di incarichi libero professionali e di lavoro autonomo e co.co.co. disciplinati dal cosiddetto "Cura Italia",
- gli incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, che possono essere svolti sia presso le Aziende del SSN che presso le strutture sanitarie private o i soggetti privati, per un massimo di 8 ore settimanali disciplinati dal cosiddetto "Decreto Bollette".

A queste si aggiungono le prestazioni di collaborazione volontaria e occasionale con contratto libero-professionale a favore di Enti e Associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti (AVIS).

Si offrono anche indicazioni in merito alla possibilità per gli specializzandi di iscriversi a master e dottorati durante il percorso di specializzazione.

Da ultimo, un accenno agli specializzandi dell'area sanitaria non medica cui, a decorrere dall'anno accademico 2024-2025, viene corrisposta una borsa di studio.

Il presente elaborato è il frutto dell'attività quotidiana e pluriennale di Anaao Giovani e Als, le due realtà associative maggiormente rappresentative dei medici specializzandi, che hanno il comune obiettivo di garantire dignità lavorativa, formativa e retributiva ai medici in formazione specialistica.

In questo quadro, riteniamo fondamentale il rapido inizio di un iter parlamentare per un cambio d'inquadramento del futuro specialista con un contratto di formazione–lavoro incardinato nel CCNL in cui la formazione teorica è di esclusiva pertinenza universitaria e la formazione pratica è svolta nei policlinici e negli ospedali del territorio, con una rigorosa certificazione delle competenze e una impostazione formativa-lavorativa di caratura europea.

CHI SIAMO

Il settore giovanile del sindacato Anaao Assomed, creato nel 2010, e l'Associazione ALS, fondata nel 2018, sono le due realtà associative italiane maggiormente rappresentative dei medici in formazione specialistica.

Presenti con propri rappresentanti in tutte le università italiane, hanno propri membri in seno all'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica, Osservatorio Giovani ENPAM e al CNSU insieme all'Associazione GMI (Giovani Medici per l'Italia).

Da anni elaborano studi, analisi e statistiche dei concorsi di specializzazione.

Dalla loro creazione, combattono le illegalità che avvengono nelle scuole di specializzazione italiane (basti pensare alle famose vicende di Ortopedia Salerno e Neurologia Perugia) e si impegnano intensamente per una riforma con un cambio d'inquadramento del medico in formazione verso una formazione lavoro di ispirazione europea, un aumento dell'indennità mensile, l'abolizione delle incompatibilità, il potenziamento della possibilità degli specializzandi di essere assunti e di svolgere tutte le attività lavorative, dell'aumento di tutti quei diritti come ferie, malattie, ricongiungimenti familiari che da troppo tempo vengono sistematicamente negati.

Contatti

☎ 064245741
www.anaao.it
anaaogiovani@anaao.it

IL DECRETO CALABRIA POTENZIATO

Cos'è e come avviene l'assunzione mediante il cosiddetto "Decreto Calabria"?

I medici, i veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti alle rispettive scuole di specializzazione a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, possono partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita. All'esito positivo della procedura concorsuale, risultando idonei sono collocati in graduatoria separata.

La loro assunzione a tempo indeterminato sarà subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria degli stessi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando di concorso.

Una volta collocati nelle predette graduatorie separate, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale e le strutture sanitarie private accreditate, possono procedere, fino al 31 dicembre 2027, all'assunzione dei predetti specializzandi con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ed orario a tempo parziale, la cui durata sarà pari a quella residua del relativo corso di specializzazione e si convertirà automaticamente a tempo indeterminato a decorrere dalla data di conseguimento del titolo di specializzazione.

Tali assunzioni, possono avvenire non solo in tutte le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate facenti parte della rete formativa di qualsiasi scuola di specializzazione della propria disciplina, ma anche in tutte le UOC/reparti della medesima disciplina che hanno i requisiti per ricevere l'accreditamento a far parte di una rete formativa secondo gli standard previsti nel Decreto interministeriale n. 402 del 2017.

Le modalità di formazione sono regolate da uno specifico Accordo Quadro (recepito con Decreto ministeriale 10.12.2021 e siglato dai Ministeri dell'Università e Salute e dalla Conferenza Permanente delle Regioni), in cui sono illustrati le modalità di assunzione, le responsabilità del neoassunto e lo svolgimento dell'attività teorica e pratica.

Come detto, lo specializzando, all'esito positivo della procedura concorsuale, viene inserito in graduatoria separata rispetto a quella degli specialisti e può essere assunto solo con un contratto a tempo determinato a tempo parziale (32 ore settimanali) per tutta la durata rimanente della specializzazione (indipendentemente dall'anno di assunzione). La formazione teorica compete alle Università e può svolgersi mediante lezioni in presenza o a distanza.

Lo specializzando può iscriversi e concorrere a tutti i bandi di concorso della propria specializzazione ed a quelle equipollenti ed affini, ma potrà essere assunto durante la specializzazione solo in reparti della medesima disciplina della specialità in cui è iscritto.

Dopo la pubblicazione della graduatoria, l'azienda sanitaria (in base ai posti messi a bando ed all'entità degli idonei), può proporre al medico specializzando l'assunzione con "Decreto Calabria (ai sensi dell'art. 1, co. 548-bis, L. n. 145/2018) mediante l'invio di una comunicazione a mezzo PEC.

Una volta accettata la proposta contrattuale da parte del candidato, la struttura assumente procederà a:

- richiedere all'Università di provenienza dello specializzando un piano formativo per lo svolgimento dell'attività pratica. Con la modifica legislativa apportata dal Decreto legge n. 34/2023 (cosiddetto Decreto Bollette) è stata introdotta la cosiddetta "assunzione d'ufficio": se dopo 90 giorni l'Università non si trova un accordo sulle modalità formative l'azienda sanitaria provvede all'assunzione d'ufficio secondo quanto stabilito dall'Accordo Quadro nazionale.
- assumere direttamente lo specializzando se la struttura pubblica o privata accreditata fa parte della rete formativa di una scuola di specializzazione italiana della medesima specialità d'iscrizione dello specializzando.

- se la struttura assumente non è in rete formativa, a decorrere dal 1° gennaio 2025, grazie alle recenti modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024), le aziende potranno comunque procedere all'assunzione previa certificazione della sussistenza degli standard generali e specifici richiesti per l'accreditamento delle strutture facenti parte delle reti formative contenuti nel Decreto interministeriale n. 402 del 2017. La suddetta certificazione andrà richiesta dall'Azienda e sarà rilasciata, entro 90 giorni, per ciascuna procedura concorsuale, con apposito decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero dell'università e della ricerca adotta il provvedimento di inserimento nelle reti formative della struttura richiedente.

Quest'ultima disposizione consentirà di sbloccare migliaia di assunzioni risolvendo un vulnus ormai pluriennale, che non consentiva a centinaia di strutture e reparti, alcuni dei quali polispecialistici e con volumi assistenziali immensi e d'avanguardia, di poter assumere giovani specializzandi a causa del loro mancato inserimento in rete formativa.
In definitiva, la procedura prevista dalla norma prevede che la Struttura sanitaria assumente formuli al Ministero della Salute una richiesta di certificazione del possesso requisiti generali e specifici di cui al D.I. n. 402/2017 relativi all'unità operativa per la quale è stato bandito il concorso.
Stante l'assenza, al momento, di specifiche indicazioni ministeriali o dell'attivazione di una apposita procedura telematica per la presentazione dell'istanza, si suggerisce alle singole amministrazioni di procedere utilizzando lo **schema di richiesta**
Il medico in formazione non è tenuto a comunicare a nessuno, ivi incluso il proprio Direttore di scuola, l'iscrizione e la partecipazione ad uno o più concorsi e non è previsto alcun nullaosta all'assunzione da parte dell'Università: lo specializzando in autonomia deciderà se e dove essere assunto secondo questa modalità contrattuale.

Una volta assunto con Decreto Calabria, lo specializzando diventerà a tutti gli effetti un dirigente dipendente del SSN e qualora volesse ritornare ad essere uno specializzando "puro" o svolgere una diversa tipologia contrattuale, potrà dimettersi, dando alla struttura di appartenenza un preavviso di almeno 15 giorni. Ricordiamo nuovamente che questa forma di assunzione è possibile fino al 31 dicembre del 2027.

Quali sono le domande frequenti?

Gli specializzandi possono partecipare ai concorsi pubblici per dirigente medico?
Si, possono partecipare gli specializzandi iscritti dal 2° anno dei corsi di specializzazione, ovvero dal 13° mese di formazione. Dal momento in cui uno specializzando risulta iscritto al 2° anno di specializzazione, potrà iscriversi ai concorsi pubblici per titoli ed esami.

Con quale tipologia di concorsi gli specializzandi possono essere assunti mediante il cosiddetto "DL Calabria"?
Gli specializzandi possono partecipare e successivamente essere assunti esclusivamente mediante i concorsi a tempo indeterminato per titoli ed esami. Pertanto, gli avvisi pubblici o il cosiddetto "Cura Italia" non permettono l'assunzione mediante il cosiddetto DL Calabria.

Per quanto tempo si può essere assunti a tempo determinato?
Per tutta la durata residua della specializzazione, a meno che lo specializzando decida di dimettersi.

In quali strutture gli specializzandi possono essere assunti?
Possono essere assunti, nelle medesime condizioni e regole, in tutte le strutture italiane facenti parte delle reti formative di tutte le scuole di specializzazione della disciplina frequentata. Se l'Unità operativa non è in rete formativa, le aziende possono procedere alle assunzioni previa certificazione della sussistenza degli standard generali e specifici richiesti per l'accreditamento delle strutture facenti parte delle reti formative in base al Decreto Interministeriale n. 402 del 2017.

Non so se un determinato reparto fa parte della rete formativa di una scuola di specializzazione, come posso fare?
Le reti formative sono aggiornate annualmente a seguito degli annuali accreditamenti delle scuole di specializzazione. Attualmente sono disponibili le reti formative aggiornate al 2022. La perdita dell'accreditamento non comporta la decadenza del contratto già stipulato. Per visionare le reti formative, suddivise per le tre branche.
Si ricorda che a seguito delle recenti modifiche a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31.12.2027, l'assunzione con Decreto Calabria potrà avvenire non solo presso le strutture sanitarie ad oggi già incluse nella rete formativa di una Scuola di Specializzazione della disciplina di interesse, ma anche presso le unità operativa c.d. "certificate" dai Ministeri competenti, poiché in possesso dei requisisti di legge per poter formare gli specializzandi. Di seguito il link
Formazione medico specialistica

A quanti concorsi posso iscrivermi?
Puoi iscriverti a tutti i concorsi che ritieni opportuno sostenere, ivi incluse le specialità equipollenti e affini, per le quali, però, potrai essere assunto solo al conseguimento del titolo di specializzazione e non con Decreto Calabria.

Come posso monitorare i concorsi pubblici che vengono banditi?
Anaao Giovani sta creando una APP per ricevere tutti i concorsi a cui gli specializzandi possono partecipare.

Mi sono iscritto a un concorso, sono tra gli ammessi, ho ricevuto la lettera di convocazione ma ho deciso di non presentarmi, cosa devo fare?
Basta non presentarsi e risulterai assente. Se cambiassi idea, per sostenere la prova concorsuale occorrerebbe portare un documento di riconoscimento in corso di validità.

Mi sono iscritto a un concorso di una branca equipollente o affine alla mia, sono risultato tra gli ammessi, cosa comporta per me?
Sarai un concorrente come gli altri, ci sarà probabilmente un punteggio minore nella valutazione dei titoli.
Ricordiamo tuttavia che è possibile partecipare a un concorso in una branca affine o equipollente, nonché, in caso di collocamento utile nella graduatoria riservata agli specializzandi, l'assunzione a tempo indeterminato una volta conseguito il titolo di specializzazione.
Non è tuttavia possibile l'assunzione a termine con Decreto Calabria in caso di appartenenza ad una scuola di specializzazione in disciplina affine o equipollente alla branca specialistica oggetto del concorso.

Gli specializzandi, in sede concorsuale, hanno un trattamento diverso dagli specialisti?
No, l'iter è lo stesso: devono sostenere tre prove propedeutiche l'un l'altra: una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale.

Cosa succede qualora lo specializzando risultasse idoneo?
Conseguire l'idoneità significa aver superato tutte le 3 prove. Si viene collocati in graduatoria separata rispetto agli specialisti.

Cosa succede se lo specializzando conseguisse un punteggio maggiore di uno specialista?
Lo specializzando sarebbe comunque in graduatoria separata e tale graduatoria può essere utilizzata solo al completamento della graduatoria degli specialisti. La graduatoria degli specializzandi viene immediatamente utilizzata qualora non vi fossero specialisti idonei.

Sono risultato idoneo e sono stato inserito nella graduatoria degli specializzandi, quando mi specializzo verrò automaticamente trasferito nella graduatoria degli specialisti?
No, si rimane sempre in quella degli specializzandi. Tale graduatoria sarà utilizzabile per due anni. Le aziende possono procedere all'assunzione con contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale (c.d. Decreto Calabria). Lo scorrimento della graduatoria concorsuale separata degli specializzandi per l'immissione in ruolo può avvenire anche con tempistiche diverse e sulla base delle esigenze organizzative dell'azienda.
Pertanto, nel momento in cui l'amministrazione deciderà di scorrere la graduatoria degli specializzandi, può procedere all'assunzione a tempo indeterminato soltanto di coloro i quali hanno acquisito il titolo di specializzazione alla data dello scorrimento, a prescindere dalla posizione in graduatoria, costituendo il titolo di specializzazione requisito necessario ai fini dell'immissione in ruolo ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 547 e 548 della Legge n. 145/2018.

Una delle aziende facenti parte della rete formativa della mia scuola di specializzazione intende assumermi, quali sono le procedure?
Come stabilito dal punto 3 dell'accordo quadro, l'assunzione avviene nelle medesime modalità rispetto ad un medico specialista.

Per essere assunti, è obbligatoria la stipula di un accordo quadro tra l'università in cui sono iscritto e la regione in cui è l'azienda che intende assumermi?
No, non è obbligatorio grazie al cosiddetto "emendamento Anaao" (Art. 14 comma 1 Legge 34 del 2023 che ha modificato l'art. 1, co. 548bis, L. 145/2018) che recita: «I *suddetti accordi con le università sono adottati entro novanta giorni dalla richiesta dei soggetti di cui al primo periodo. In mancanza, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale sono definite sulla base dell'accordo quadro di cui al nono periodo*».

La mia Università e/o il mio Direttore di Scuola di Specializzazione può impedirmi di essere assunto?
No, non può impedirti di essere assunto poiché, come stabilito dal cosiddetto "emendamento Anaao" (Art. 14 comma 1 Legge 34 del 2023 che ha modificato l'art. 1, co. 548bis, L. 145/2018), le aziende che intendono assumere e fanno parte della rete formativa di una scuola di specializzazione della disciplina di interesse oppure risultano "certificate" dal Ministero, trascorsi 90 giorni, potranno procedere all'assunzione d'ufficio.

Come specializzando assunto, quante ore settimanali dovrò svolgere da dirigente medico?
Lo specializzando svolge, nell'azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica. L'orario di lavoro è articolato su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 6 ore e 24 minuti e di 5 ore e 20 minuti (articolo 86 CCNL 2019-2021).

Come si svolge l'attività teorica?
La formazione teorica compete alle Università. Le relative ore sono concentrate dall'Università in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente al fine di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dello specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto. Al riguardo, il punto 6 dell'Accordo Quadro 10 dicembre 2021 stabilisce che: "*Per quanto attiene alla residua attività formativa teorica le relative ore sono concentrate dall'Università in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente al fine di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dello specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto*".

Quali sono le modalità di verifica dell'assunzione da parte dell'azienda sanitaria?
L'azienda sanitaria provvede, mediante PEC, a richiedere disponibilità all'assunzione a tempo indeterminato degli specialisti risultati idonei, ove presenti. Dopo l'ultimazione di tali procedure, provvede a richiedere, sempre mediante PEC, disponibilità all'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi, seguendo rigorosamente l'ordine di graduatoria.

Il mio Direttore di Scuola può chiedermi di effettuare attività pratica in una struttura diversa da quella in cui sono assunto?
No, come d'altronde è stabilito al punto 2 dell'Accordo quadro 10 dicembre 2021: *"L'Università riconosce le attività formative pratiche svolte, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della Scuola e previa certificazione delle stesse da parte del Consiglio della Scuola stessa, dallo specializzando nell'azienda sanitaria presso la quale è assunto quale parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione".*

Vorrei iscrivermi ad un concorso a tempo indeterminato ma, essendo bandito solo per un posto, non vedo il senso di iscrivermi poiché di sicuro non arriverò primo.
Le aziende sanitarie, molto spesso, procedono all'assunzione di molti più specializzandi e specialisti rispetto ai posti banditi. Inoltre, tutte le aziende sanitarie della regione in cui è stato bandito il concorso possono attingere alla graduatoria e provvedere ad assumere a tempo determinato, con automatica conversione a tempo indeterminato al conseguimento del titolo di specializzazione.

Sono risultato idoneo e sono stato chiamato a svolgere il lavoro a tempo determinato a tempo parziale dall'azienda che ha bandito il concorso, ma ho deciso di non accettare, che succede?
Di regola, è possibile rinunciare all'incarico a termine e al contempo manifestare la propria disponibilità all'assunzione in ruolo una volta che sarà acquisito il titolo di specializzazione, salvo che una eventuale clausola di decadenza dalla graduatoria non sia espressamente indicata nel bando di concorso, a cui occorre fare riferimento nel caso di specie.

Sono risultato idoneo e sono stato chiamato a svolgere il lavoro a tempo determinato a tempo parziale da un'azienda sanitaria che ha deciso di attingere a quella graduatoria, ma ho deciso di non accettare, che succede?
Dopo il tuo rifiuto, rimani comunque in graduatoria. Difatti, la rinuncia a una proposta di assunzione con "Decreto Calabria", soprattutto se proveniente da un'azienda diversa da quella che ha bandito il concorso, non può determinare la decadenza dalla graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato, salvo che una clausola in tal senso non sia espressamente contenuta nel bando di concorso. Al conseguimento del titolo di specializzazione, dovrai informare tramite PEC l'azienda

sanitaria che ha bandito il concorso del conseguimento del titolo, la quale potrà, sempre tramite PEC, richiedere la tua disponibilità di essere assunto a tempo indeterminato.

Quanto sarà indicativamente il compenso mensile?
Il compenso mensile ammonterà circa a €2.700 netti al mese; non si ha diritto al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, pertanto la borsa di studio verrà sospesa.

Se assunto con Decreto Calabria, posso svolgere attività intramoenia?
No. Il Ccnl 2019-2021 all'articolo 88 c. 1 preclude ai dirigenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 1 co. 547 e seguenti della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, di svolgere attività libero professionale intramoenia, trattandosi di un rapporto a tempo parziale. Per lo stesso motivo è esclusa la possibilità di passare a un regime extramoenia. Il rapporto di lavoro che si viene ad instaurare è di tipo esclusivo. In sintesi allo specializzando assunto con decreto Calabria è preclusa la possibilità di svolgere attività libero professionale sia intramoenia che presso altre strutture pubbliche o private. È tuttavia possibile svolgere prestazioni aggiuntive coerentemente con il livello di competenze e di autonomia raggiunto.

Se assunto con Decreto Calabria, posso svolgere attività di guardia medica in convenzione?
No, non ti è consentito.

Se assunto con Decreto Calabria, posso rinunciare all'indennità di esclusività e svolgere lavori in extramoenia?
Come detto il rapporto di lavoro è a tempo parziale e pertanto non è consentita la rinuncia all'esclusività. Potrai passare al regime extramoenia solo dopo il conseguimento del titolo di specialità e l'avvenuta stabilizzazione del rapporto.

Come specializzando assunto, posso sostenere altri concorsi?
Assolutamente sì.

Sono risultato idoneo e sono stato chiamato a svolgere il lavoro a tempo determinato a tempo parziale ma ho compreso che non fa per me, posso dimettermi?
Si, puoi dimetterti e tornare a fare lo specializzando come prima senza recuperare i mesi di assunzione, e qualora lo volessi puoi sostenere altri concorsi a tempo indeterminato.

Vi è un preavviso di dimissione?
Gli specializzandi assunti devono comunicare le proprie dimissioni, per essere assunti in altra struttura sanitaria o per tornare nella propria scuola di specializzazione, con un preavviso variabile in base alla durata del contratto e che in ogni caso non può superare i 15 giorni lavorativi.

Come sarà la mia posizione previdenziale?
Sarà equiparata a quella di un dirigente medico.

Come sarà la mia posizione assicurativa?
Sarà equiparata a quella di un dirigente medico, ovvero l'azienda ti coprirà per la RC (Responsabilità Civile).

Sono obbligato a stipulare un'assicurazione? Quali sono i costi?
In base alla Legge Gelli/Bianco si è obbligati a stipulare un'**assicurazione di RC Colpa Grave** (inquadra il QRCODE per le condizioni della polizza)

Sono risultato idoneo e sono stato chiamato a svolgere il lavoro a tempo determinato a tempo parziale, ho accettato, mi sono specializzato e il contratto è diventato automaticamente a tempo indeterminato, che succede ora?
Sei un dirigente medico a tutti gli effetti, assunto a tempo indeterminato e inizierai il tuo periodo di prova di sei mesi come se avessi vinto un concorso da specialista.

Come "si svolge" l'attività di formazione–lavoro del medico specializzando assunto a tempo determinato?
Lo svolgimento di tale attività è normato dal punto 5 dell'accordo quadro, 10 dicembre 2021: "*Gli specializzandi assunti dalle aziende sanitarie, in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Le aziende sanitarie presso le quali gli specializzandi sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto rispettivamente dai dirigenti medici, medici veterinari e sanitari della struttura nominati dalla scuola, nelle forme indicate dall'Università d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse. Il tutor nel corso dell'incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla scuola, le attività assistenziali che lo specializzando può via via svolgere in autonomia secondo quanto in questo senso attestato dalla scuola stessa, ferma restando la necessità per i tutor stessi di intervenire tempestivamente in caso di necessità*".

Se sono assunto tramite il Decreto Calabria posso fare turni diurni o notturni da solo?
Sì, come stabilito dal punto 5 dell'accordo quadro, il tuo tutor ospedaliero può decidere di farti fare turni sia di giorno che di notte da solo, fermo restando che deve SEMPRE esserci uno strutturato specialista reperibile da poter chiamare e che possa intervenire tempestivamente in caso di necessità.

Se assunto con Decreto Calabria posso essere inserito in turni di pronta disponibilità notturna e/o festiva?
Deve escludersi la possibilità di adibire il dirigente in formazione a turni di pronta disponibilità sostitutiva della guardia, mentre al contrario sarebbero in teoria ammissibili turni di reperibilità integrativa del servizio guardia, poiché in questo caso la presenza in reparto di un medico già specializzato o magari dello stesso tutor, potrebbe garantire il necessario supporto allo specializzando.

Cosa stabilisce l'accordo quadro?

L'**accordo quadro 10 dicembre 2021** (inquadra il QRCODE per leggere il testo) stabilisce le attività che il medico specializzando può fare e come si organizza l'attività teorica e pratica, i punti fondamentali sono i punti 5 e 6 di seguito riportati: "**5.** *Gli specializzandi assunti dalle aziende sanitarie, in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento*

didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Le aziende sanitarie presso le quali gli specializzandi sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto rispettivamente dai dirigenti medici, medici veterinari e sanitari della struttura nominati dalla scuola, nelle forme indicate dall'Università d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse. Il tutor nel corso dell'incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla scuola, le attività assistenziali che lo specializzando può via via svolgere in autonomia secondo quanto in questo senso attestato dalla scuola stessa, ferma restando la necessità per il tutor stesso di intervenire tempestivamente in caso di necessità.
***6**. Lo specializzando svolge, nell'azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica. Per quanto attiene alla residua attività formativa teorica le relative ore sono concentrate dall'Università in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente al fine di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dello specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto.*

Qual è la normativa di riferimento?

- Articolo 1 commi 547, 548 e 548-bis 548-ter della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni e integrazioni.
- **Accordo Quadro 10 dicembre 2021** (inquadra il QRCODE per leggere il testo)
- Articolo 86 CCNL Area Sanità 2019/2021

Articolo 1 commi 547, 548 e 548-bis 548-ter della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni e integrazioni.
ARTICOLO 1 COMMA 547. A partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata
ARTICOLO 1 COMMA 548. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando
ARTICOLO 1 COMMA 548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere, fino al 31 dicembre 2027, all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica. Per le strutture private accreditate di cui al primo periodo, la facoltà assunzionale è limitata agli specializzandi che svolgono l'attività formativa presso le medesime strutture. Il contratto ha durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica, anche se la struttura nella quale lo specializzando svolge l'attività lavorativa non appartiene alla rete formativa della scuola di specializzazione cui lo specializzando stesso è iscritto, ma alla rete formativa di un'altra scuola di specializzazione per la disciplina di interesse. Le aziende

e gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché le strutture sanitarie private accreditate, le cui unità operative non appartengono alla rete formativa per la disciplina oggetto di concorso, possono procedere alle assunzioni ai sensi del presente comma previa certificazione della sussistenza degli standard generali e specifici richiesti per l'accreditamento delle strutture facenti parte delle reti formative in base alla normativa vigente. La certificazione è rilasciata, entro novanta giorni dalla richiesta, per ciascuna procedura concorsuale, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero dell'università e della ricerca adotta il provvedimento di inserimento nelle reti formative delle strutture. Sono fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall' Articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale e, per quanto riguarda le strutture sanitarie private accreditate, le disposizioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall' Articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. È sospesa la certificazione delle attività formative da parte del consiglio della scuola di specializzazione, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della scuola stessa. Con specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. I suddetti accordi con le università sono adottati entro novanta giorni dalla richiesta dei soggetti di cui al primo periodo. In mancanza, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale sono definite sulla base dell'accordo quadro di cui al nono periodo. La formazione teorica compete alle università. La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purché accreditati ai sensi dell'Articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 alla data di stipulazione del contratto di cui al presente comma, ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico che devono garantire, oltre al tutoraggio, anche la certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando e le attività assistenziali che lo specializzando può svolgere in autonomia. Tale certificazione sostituisce la prova di cui all'Articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999 ed è valida ai fini del rilascio del diploma. Nel suddetto periodo gli specializzandi medici non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto per i predetti specializzandi medici dal contratto di formazione specialistica di cui agli Articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, coloro che sono assunti

ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548

ARTICOLO 1 COMMA 548-TER L'assunzione di cui al comma 548-bis è subordinata al previo accertamento delle seguenti condizioni:

a) preventiva definizione della programmazione dei fabbisogni di personale;

b) indisponibilità di risorse umane all'inter-no dei medesimi aziende ed enti, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;

c) assenza di valide graduatorie regionali di concorso pubblico o avviso pubblico, alle quali attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;

d) in presenza delle graduatorie di cui alla lettera c), rifiuto dell'assunzione da parte dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie stesse;

e) indizione, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, successivamente al 1° gennaio 2019, di procedure per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, risultate infruttuose, relative alle medesime funzioni.

ARTICOLO 86 CCNL AREA SANITÀ 2019-2021

1. Le Aziende ed Enti possono assumere dirigenti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i., commi 547 e segg., nei limiti dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. I dirigenti così assunti coprono una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa.

2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, devono essere espressamente ed esaustivamente indicati: a) tipologia del rapporto di lavoro; b) la durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno e del relativo trattamento economico. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione dell'orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite c) data di inizio del rapporto di lavoro; d) area e disciplina o profilo professionale di appartenenza; e) incarico iniziale conferito e relativi elementi che lo caratterizzano; f) durata del periodo di prova; g) Unità Operativa di assegnazione e Presidio Ospedaliero o Struttura Territoriale sede dell'ordinaria attività lavorativa; 122 h) termine finale del rapporto di lavoro che non può essere successivo alla durata residua del corso di formazione specialistica, salvi i casi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica; i) trattamento economico complessivo ai sensi del comma 7.

3. Il rapporto di lavoro dei dirigenti di cui al presente articolo è di tipo esclusivo; agli stessi non si applica il Titolo VIII (Libera professione intramuraria) ad eccezione dell'acquisto di prestazioni di cui all'art. 89, commi da 2 a 6 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) coerente con il livello di competenze e di autonomia raggiunto ferme restando le limitazioni di legge in materia.

4. In deroga a quanto previsto dall'art. 27, commi 2, 6 e 9 (Orario di lavoro dei dirigenti), l'orario di lavoro è di 32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica ed è articolato su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 6 ore e 24 minuti e di 5 ore e 20 minuti. Sono applicabili, coerentemente con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e ferme restando le limitazioni di legge in materia, le seguenti disposizioni di cui agli artt. 29 (Servizio di guardia), 30 (Servizio di pronta disponibilità), 31 (Lavoro straordinario), 85, commi 1, 5, 6 e 7 (Trattamento economico – normativo dei dirigenti con contratto a tempo determinato). È esclusa l'applicazione del CAPO VI (Formazione).

5. Ai dirigenti di cui al comma 1 le giornate di ferie sono riproporzionate in relazione al numero di ore settimanali rapportate al dirigente a tempo pieno di cui all'art. 32 (Ferie e festività soppresse).

6. In relazione alla durata prevista del rapporto di lavoro, il dirigente è sottoposto ad un periodo di prova, secondo la disciplina, dell'art. 16 (Periodo di prova), non superiore comunque a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore. In deroga a quanto previsto dall'art. 16 (Periodo di prova), in qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione indicati nei citati articoli. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte e ove posto in essere dall'Azienda o Ente deve essere motivato.
7. Il trattamento economico del dirigente specializzando è riproporzionato in relazione al numero di ore settimanali rapportate al dirigente a tempo pieno. Il dirigente specializzando assunto ai sensi del comma 1 non ha diritto, per il relativo periodo, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999. 123
8. L'incarico attribuibile ai dirigenti del presente articolo è solo di tipo professionale iniziale. Tale incarico deve essere coerente con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. La retribuzione di risultato è corrisposta in misura proporzionale alla durata dell'incarico ed in relazione ai risultati conseguiti.
9. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il termine di preavviso è fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e, comunque, non può superare i 30 giorni nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all'anno. In caso di dimissioni del dirigente, i termini sono ridotti alla metà, con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale frazione di unità derivante dal computo. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale o per effetto dell'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica.
10.Le aziende sanitarie presso le quali gli specializzandi sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, ai sensi del D. Lgs. 368/1999 e s.m.i. svolto rispettivamente dai dirigenti medici, medici veterinari e sanitari della struttura nominati dalla scuola, nelle forme indicate dall'Università d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse. Il tutor nel corso dell'incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla scuola, le attività assistenziali che lo specializzando può via via svolgere in autonomia secondo quanto in questo senso attestato dalla scuola stessa, ferma restando la necessità per il tutor stesso di intervenire tempestivamente in caso di necessità.
11. Ai dirigenti di cui al presente articolo, fermi restando gli elementi di specificità di cui al presente articolo, per gli istituti non espressamente richiamati si applicano le disposizioni contrattuali previste per i dirigenti dell'area sanità a tempo pieno a rapporto esclusivo in quanto compatibili.

SCHEMA PER DOMANDA DI CERTIFICAZIONE MINISTERIALE DEGLI STANDARD PER L'ACCREDITAMENTO NELLA RETE FORMATIVA

Gli standard strutturali, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria sono disposti dal **decreto interministeriale numero 402 del 2017** dove è possibile verificare per singola specializzazione se l'unità operativa che si hanno i requisiti per accreditare al fine dell'assunzione degli specializzandi medici e sanitari.

Al Ministero della Salute
a mezzo pec

e, p. c.
Al Ministero dell'Università e della Ricerca
a mezzo pec

Data….luogo

Oggetto: richiesta certificazione degli standard generali e specifici di cui all'allegato 1, del D.I. 13.6.2017, n. 402 finalizzata all'assunzione di medici/biologi specializzandi ai sensi dell'art. 1, co. 548-bis, L. n. 145/2018, da assegnare presso l'UOC di ….. del P.O. …….. - disciplina di ……

La scrivente Azienda Sanitaria…….
Premesso che
con delibera n…..del……, ha indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. ……. posti di Dirigente Medico/Biologo – Area di ……. – disciplina di …….., per le esigenze dell'UOC di …….; (*ALLEGARE DELIBERA*);

- all'esito della procedura concorsuale sono risultati idonei n. …. Medici/biologi specializzandi, collocati in graduatoria separata ai sensi dell'art. 1, co. 547, L. n. 145/2018 (giusta delibera n. …del….*ALLEGARE DELIBERA*);
- è interesse di Codesta Amministrazione procedere all'assunzione dei predetti specializzandi ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 548-bis, della Legge n. 145/2018 con contratto di lavoro a tempo determinato e tempo parziale, da assegnare presso l'UOC di …..*(SPECIFICARE L'UNITA' OPERATIVA PER LA QUALE SI CHIEDE L'ACCREDITAMENTO);*
- ad oggi, la UOC di ….. non fa parte della rete formativa di una Scuola di Specializzazione della relativa disciplina, sebbene sia in possesso dei requisiti minimi generali e specifici previsti dal Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 per l'accreditamento delle strutture nella rete formativa, **come da dichiarazione del Direttore Sanitario prot. n. …. che qui si allega** *(ALLEGARE DICHIARAZIONE A FIRMA DELLA DIREZIONE SANITARIA SUGLI STANDARD GENERALI E SPECIFICI EX D.I. 402/2017 DELL'U.O.C. DI RIFERIMENTO);*

VISTO

l'art. 1, co. 548-bis, Legge n. 145/2018 (cosi come integrato dall'art. 1, comma 342, lett. a) e b), L. 30 dicembre 2024, n. 207), il quale stabilisce che "*Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché le strutture sanitarie private accreditate, le cui unità operative non appartengono alla rete formativa per la disciplina oggetto di concorso, possono procedere alle assunzioni ai sensi del presente comma previa certificazione della sussistenza degli standard generali e specifici richiesti per l'accreditamento delle strutture facenti parte delle reti formative in base alla normativa vigente. La certificazione è rilasciata, entro novanta giorni dalla richiesta, per ciascuna procedura concorsuale, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero dell'università e della ricerca adotta il provvedimento di inserimento nelle reti formative delle strutture*";

CHIEDE

il rilascio del decreto di certificazione di cui all'art. 1, co. 548-bis, quarto periodo, L. n. 145/2018 con riferimento all'Unità Operativa di …… e in relazione alla procedura concorsuale ……indetta con delibera…..

FIRMA……

Si allega:
1…
2..
3…

GLI INCARICHI E I CONTRATTI DEL DECRETO 'CURA ITALIA'

(articoli 2-bis e 2-ter del Decreto Legge 18/2020)

Cosa sono gli incarichi previsti dagli art. 2-bis e 2-ter del c.d. Decreto Cura Italia?

L'articolo 2-bis del cosiddetto decreto Cura Italia (modificato dalla legge 234/2021 e prorogato dal Decreto legge n. 202 del 2024 a tutto il 2025) consente, agli Enti e alle Aziende Sanitarie del SSN, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già specializzato o gli idonei del Decreto Calabria, di conferire esclusivamente ai medici specializzandi iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione(quindi del 3° e del 4° se la specializzazione dura 4 anni e del 4° e del 5° se dura 5 anni), incarichi semestrali di **lavoro autonomo** o anche di **collaborazione coordinata e continuativa.**

In questo caso i medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione.

Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

Invece, **l'articolo 2-ter** del cosiddetto decreto Cura Italia (modificato dalla legge n. 234 del 2021 e prorogato dal Decreto legge n. 202 del 2024 a tutto il 2025) consente, agli Enti e alle Aziende Sanitari del SSN, sempre verificata l'impossibilità di utilizzare personale già specializzato o gli idonei del Decreto Calabria, di conferire esclusivamente ai medici specializzandi iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione (quindi del 3° e del 4° se la specializzazione dura 4 anni e del 4° e del 5° se dura 5 anni), incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico.

Questi incarichi, a differenza di quelli previsti dall'art. 2-bis, comportano l'instaurazione con l'Azienda di un rapporto di natura dipendente con qualifica dirigenziale.

Come accennato, sono conferibili dall'Aziende del SSN, previa selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito internet dell'azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni.

L'incarico "2-ter", ha durata di 6 mesi e può essere prorogato più volte fino al 31.12.2025. Tale incarico sostituisce integralmente l'attività formativa pratica dello specializzando al pari di quanto avverrebbe con l'assunzione ai sensi del Decreto Calabria (le due tipologie contrattuali, infatti, sono molto simili).

Le attività professionali svolte costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale ma, a differenza del Decreto Calabria, non c'è automatica conversione a tempo indeterminato al conseguimento del titolo.

Per procedere a questa assunzione occorre l'autorizzazione del Direttore di Scuola, il suo diniego è insindacabile e non permette tale assunzione.

I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa (borsa di specializzazione + nuovo contratto).

Qual è la normativa di riferimento?

- Articolo 2-bis e 2 ter del Decreto 'Cura Italia' (Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) e successive modificazioni ed integrazioni
- Legge 30-12-2021, n. 234, articolo 1 comma 268 (Legge di Bilancio 2022) e successive modificazioni e integrazioni

Articolo 2-bis, comma 5 del Decreto 'Cura Italia' (Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)
5. Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificata l'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 13 marzo 2020. Agli incarichi di cui al presente comma non si applica l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 Decreto legge 17/03/2020, n. 18

Articolo 2-ter del Decreto 'Cura Italia' (Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)
(inquadra il QRCODE per leggere il testo)
1. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui all'articolo 2-*bis*, comma 1, lettera *a)*.
2. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti previa selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito internet dell'azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni, hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull'esercizio 2020, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 13 marzo 2020. Per la spesa relativa all'esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.
3. Le attività professionali svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
4. *omissis*

5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti per la durata di sei mesi anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione. Tali incarichi sono prorogabili, previa definizione dell'accordo di cui al settimo periodo dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020. Nei casi di cui al precedente periodo, l'accordo tiene conto delle eventuali e particolari esigenze di recupero, all'interno della ordinaria durata legale del corso di studio, delle attività formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. Il periodo di attività svolto dai medici specializzandi è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta.

Legge 30-12-2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) e successive modificazioni e integrazioni (inquadra il QRCODE per leggere il testo)

ARTICOLO 1 COMMA 268

268. Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale dalla disciplina vigente in materia:
a) verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, delle misure previste dagli articoli 2-bis, limitatamente ai medici specializzandi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche mediante proroga, **non oltre il 31 dicembre 2025,** degli incarichi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni.

LE DEROGHE AL REGIME DELLE INCOMPATIBILITÀ DELLO SPECIALIZZANDO CON CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA

Quali sono le novità normative sulle incompatibilità dello specializzando? E perché si parla di una abolizione "de facto" dei divieti?

A seguito delle ultime modifiche effettuate dalla Legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 338, lettera a) della legge 30 dicembre 2024, n. 207) al c.d. Decreto Bollette (articolo 8 co. 2 e 3, del Decreto-legge n. 34 del 2023), i medici specializzandi di tutti gli anni, in deroga al regime delle incompatibilità stabilite per il contratto di formazione specialistica (art. 40, D.Lgs. n. 368/99) possono, fino al 31 dicembre 2026, assumere incarichi libero professionali anche di collaborazione coordinata e continuativa, per un massimo 8 ore settimanali, in favore di strutture sanitarie pubbliche o private o di soggetti privati, per lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa per cui è richiesta la sola laurea in medicina.

Tali incarichi non necessitano di alcun nulla-osta da parte dell'Università e/o al Direttore di Scuola e prevedono una retribuzione oraria fissa di 40 euro lorde per le strutture pubbliche, mentre per quelle private non vi è un'indicazione specifica da parte della legge.

La formazione universitaria non viene interrotta poiché queste 8 ore sono extra-orario formativo (esattamente come da decenni è svolta la guardia medica), la borsa di specializzazione non viene ovviamente sospesa ma si cumula con i compensi derivanti da questa nuova attività lavorativa.

In ogni caso, l'attività professionale che derivante dai suddetti incarichi deve essere coerente con il livello di competenze e di autonomia raggiunto dallo specializzando e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato.

Le nuove attività lavorative che vengono "sbloccate" riguardano diverse decine di lavori fino ad ora incompatibili: turni di guardia diurna e notturna nelle RSA, attività di medicina estetica, attività di medico sportivo in manifestazioni sportive, attività di raccolta di emocomponenti, attività di istruttore di corso BLSD–ALS, e tutte altre attività (lo ripetiamo) in cui è richiesta la sola laurea in medicina.

In attesa di una profonda e radicale riforma della formazione medica, le associazioni scriventi stanno già lavorando a rendere strutturale questa possibilità lavorativa, ad oggi possibile come detto fino al 31 dicembre 2026, e di triplicare dalle attuali 8 ore alle 24 ore settimanali il monte orario possibile.

Tutto ciò rappresenta una importante implementazione della dignità lavorativa e retributiva di decine di migliaia di specializzandi italiani, che al di fuori della loro attività formativa in seno alle scuole di specializzazione hanno la totale libertà di gestire il loro tempo come meglio ritengono opportuno.

E' importante far presente che lo svolgimento di attività medica in regime libero professionale richiede l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile.

Qual è la normativa di riferimento?

Decreto-legge n. 34 del 2023, articolo 8 co. 2 e 3, recentemente modificata dalla "manovra 2025" (Legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1 comma 338).

Di seguito, i due commi aggiornati con le ultime modifiche normative
DECRETO LEGGE 30 marzo 2023 n. 34
ARTICOLO 8
COMMA 2. Fino al 31 dicembre 2026, in via sperimentale, in deroga alle incompatibilità previste dall'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ed in deroga alle disposizioni di cui

all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo rimanendo quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di spesa di personale degli enti del servizio sanitario nazionale, i medici in formazione specialistica regolarmente iscritti al relativo corso di studi possono assumere, su base volontaria e al di fuori dall'orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi sanitari del Servizio sanitario nazionale o delle strutture private o libero-professionali, per un massimo di 8 ore settimanali.
COMMA 3. L'attività libero-professionale che i medici in formazione specialistica possono svolgere ai sensi del comma 2 è coerente con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Per tale attività svolta nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale è corrisposto un compenso orario, che integra la remunerazione prevista per la formazione specialistica, pari a 40 euro lordi comprensivi di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell'azienda o dell'ente che ha conferito l'incarico.

Quali sono le domande frequenti?

Queste assunzioni (Libero Professionali e/o co.co.co) sono a tempo?
No, hanno una durata teoricamente infinita, fermo restando che potranno essere stipulate fino al 31 dicembre del 2026.

Quanto è la retribuzione?
Per le strutture pubbliche, è obbligatoriamente 40 euro lordi l'ora, per le strutture private convenzionate e convenzionate pure non c'è limite inferiore e superiore.

Posso essere assunto/a anche il giorno dopo che entro in scuola di specializzazione?
Si, non c'è un limite di anno di specialità, a differenza del DL Calabria (a partire dal secondo anno) e dal cosiddetto 'Cura Italia' – 2-bis e 2-ter (ultimi due anni di specializzazione).

Posso stipulare uno di questi contratti se già ho un contratto DL Calabria o un contratto di Guardia Medica?
No, il decreto Calabria è incompatibile con lo svolgimento di tali incarichi, mentre questi si potranno cumulare con eventuali ore di guardia medica già consentite dalla legge.

Il mio direttore o un qualsiasi professore può impedirmi di stipulare questi contratti?
No, non può impedirti in alcun modo poiché essi vengono svolti al di fuori dell'orario di specializzazione e non entrano nella certificazione delle competenze formative per il conseguimento del titolo, esattamente come la guardia medica o come le sostituzioni di medicina generale.

Devo comunicare al mio direttore di una mia eventuale stipula contrattuale di questo tipo?
No, non sei tenuto a comunicarlo al tuo direttore o alla tua Università in cui sei iscritto/a come medico in formazione, salvo che non sia espressamente previsto dal Regolamento della Scuola di Specializzazione.

C'è l'obbligo di stipula di una assicurazione? Quali sono i costi?
(inquadra il QRCODE per leggere le condizioni della polizza)
Si, lo specializzando è obbligato a stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile.

Quali sono i lavori che posso accettare con questa nuova tipologia contrattuale?
Le nuove attività lavorative che vengono “sbloccate” sono diverse decine di lavori fino ad ora incompatibili: turni di guardia diurna e notturna nelle RSA, attività di medicina estetica, attività di medico sportivo in manifestazioni sportive, attività di raccolta di emocomponenti, attività di istruttore di corso BLSD–ALS, e tutte altre attività (lo ripetiamo) in cui è richiesta la sola laurea in medicina.

Posso cumulare le 8 ore nell’arco del mese?
La disposizione consente l’esercizio delle attività libero professionali purché nel limite di 8 ore settimanali. Tale limite, per come scritto dalla norma, va riferito a ciascuna settimana lavorativa e non può cumularsi su base plurisettimanale.

GLI INCARICHI “AVIS”

Cosa sono gli incarichi “Avis”?

Il Decreto Bollette (Decreto Legge 30 marzo 2023, n. 34 e s.m.i.), all’articolo 12 comma 2bis prevede per il personale medico in formazione la possibilità di effettuare collaborazioni volontarie ed occasionali a favore di enti ed associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti (AVIS) sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Tali collaborazioni possono avvenire non solo a titolo gratuito ma anche con contratto libero-professionale.

Con la modifica apportata nell’ultimo decreto milleproroghe si è intervenuto reintroducendo la possibilità di svolgere tale attività a titolo anche oneroso, come originariamente previsto dal Decreto Bollette, prorogando per tutto il 2025 la sospensione dell’efficacia del Regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta sangue e emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, che prevedeva al contrario tale attività esclusivamente a titolo gratuito.

COMPATIBILITÀ TRA MASTER UNIVERSITARI E SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE MEDICA: STATO DELL'ARTE E MODALITÀ DI RICHIESTA D'ISCRIZIONE

La normativa vigente

Il decreto n. 930 del 29 luglio 2022, con valore di Decreto Ministeriale Attuativo "Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari", ha disciplinato le modalità per facilitare la contemporanea iscrizione, tra le varie possibilità normate, tra un contratto di formazione medica ed un master universitario. L'articolo 2 comma 2 recita: "2. È altresì consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché l'iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione".

Nella 1° versione della FAQ ufficiale pubblicata dal Ministero dell'Università il 10 ottobre 2022, la domanda n. 8 dà una prima interpretazione della normativa vigente.

Domanda - È sempre consentita l'iscrizione contemporanea a una scuola di specializzazione medica e a un master a frequenza obbligatoria, considerato che la Scuola di specializzazione medica è un corso a frequenza obbligatoria (38 ore settimanali) e, conseguentemente, la frequenza di un master appare possibile solo al di fuori di tale orario?
Risposta - La doppia iscrizione a un master e a un corso di specializzazione medica è consentita. Tuttavia, l'art. 3 del D.M. 930/2022 prevede che qualora uno dei due corsi di studio sia a frequenza obbligatoria (come nel caso delle scuole di specializzazione mediche) sia consentita l'iscrizione al secondo corso di studi che non presenti obblighi di frequenza. Il secondo periodo del citato art. 3 prevede che la regola non si applichi relativamente ai corsi di studio per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività laboratoriali e di tirocinio.

Tale possibilità è palesata anche nella tabella contenuta nella prima FAQ:

	L/DA1	LM/DA2	LM/DA (a ciclo unico)	Scuola di specializzazione	Scuola di specializzazione medica	Master	Dottorato di ricerca
L/DA1	Sì	Sì	Sì	Sì	No	Sì	Sì
LM/DA2	Sì	Sì	Sì	Sì	No	Sì	Sì
LM/DA (a ciclo unico)	Sì	Sì	Sì	Sì	No	Sì	Sì
Scuola di specializzazione	Sì	Sì	Sì	Non disciplinato dalla legge n.33/2022	Non disciplinato dalla legge n.33/2022	Sì *(art.2, c.3 DM 930/2022)*	sì *(art.2, c.3 DM 930/2022)*
Scuola di specializzazione medica	No	No	No	Non disciplinato dalla legge n.33/2022	Non disciplinato dalla legge n.33/2022	Sì	Sì
Master	Sì	Sì	Sì	Sì *(art.2, c.3 DM 930/2022)*	Sì	Sì *(art.2, c.4 DM 930/2022)*	Non disciplinato dalla legge n.33/2022
Dottorato di ricerca	Sì	Sì	Sì	Sì *(art.2, c.3 DM 930/2022)*	Sì *(art. 2, comma 2, DM 930/2022)*	Non disciplinato dalla legge n.33/2022	Non disciplinato dalla legge n.33/2022

Nella 2° versione della FAQ Ufficiale pubblicata dal Ministero dell'Università il 12 gennaio 2023, alla domanda n. 3 vi è contenuto il chiarimento a nostro avviso definitivo.

Domanda - Contemporanea iscrizione master e scuola di specializzazione
Risposta - Tenuto conto di quanto previsto dalla Legge 33/2022 e dal D.M. 930/2022, si demanda la valutazione della possibilità di contemporanea iscrizione del caso di specie (ossia corso di dottorato di ricerca e scuola di specializzazione ovvero master e scuola di specializzazione) ai rispettivi Organi collegiali, che verificheranno la compatibilità dell'obbligo di frequenza con la sussistenza delle condizioni per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso.

Lo stato dell'arte attuale

La sopracitata 2° FAQ ufficiale del Ministero dell'Università, resa nota il 12 gennaio 2023, chiarisce definitivamente la possibilità di contemporanea iscrizione tra scuola di specializzazione medica e master universitario. I rispettivi organi collegiali (ovvero il Direttore di scuola di specializzazione e la segreteria didattica del master universitario), in sede di iscrizione del medico in formazione specialistica ad un master universitario, devono verificare la compatibilità dell'obbligo di frequenza con la sussistenza delle condizioni per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso.

Fac-simile domanda di contemporanea iscrizione

Di seguito è riportato un fac-simile, elaborato dal Settore Anaao Giovani, per richiedere via e- mail o mediante presentazione fisica, la contemporanea iscrizione ad un master universitario da parte del medico in formazione specialistica.

Al Direttore della Scuola di Specializzazione Medica in

_____

_____

Università degli Studi di

_____

_____

Prof. /Prof.ssa

_____

Alla Segreteria Didattica del Master Universitario in

_____

Università degli Studi di

_____

LORO SEDI

Oggetto: richiesta parere positivo per contemporanea iscrizione a master universitario da parte di medico in formazione specialistica

Egregi,
con la presente, il/la sottoscritto/a_____, nato/a il giorno___/___/ _____ a_____(_), medico in formazione specialistica regolarmente iscritto/a al___° anno della scuola di specializzazione in_____presso l'Università degli Studi di_____(Matricola, ove esistente:_____ _____)

CONSIDERATO

- Che il decreto n. 930 del 29 luglio 2022 [1], con valore di Decreto Ministeriale Attuativo e con titolo "Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari", ha disciplinato le modalità per facilitare la contemporanea iscrizione tra un contratto di formazione medica ed un master universitario.

- Che l'articolo 2 comma 2 del sopracitato decreto ministeriale recita "*È altresì consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione"*.

- Che nella 2° versione della FAQ Ufficiale pubblicata dal Ministero dell'Università il 12 gennaio 2023 [2], alla domanda "Contemporanea iscrizione corso di master e scuola di specializzazione" il Ministero chiarisce che "*Tenuto conto di*

quanto previsto dalla Legge 33/2022 e dal D.M. 930/2022, si demanda la valutazione della possibilità di contemporanea iscrizione del caso di specie (ossia corso di dottorato di ricerca e scuola di specializzazione ovvero master e scuola di specializzazione) ai rispettivi Organi collegiali, che verificheranno la compatibilità dell'obbligo di frequenza con la sussistenza delle condizioni per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso".

- Che lo/la scrivente intende iscriversi, in questo anno accademico, al master universitario con titolo "_____", organizzato da l'Università/Ente_____

  ,
  della durata di mesi____, con scadenza di iscrizione_____/_____/ ____
- Che lo/la scrivente ha tutti i requisiti per potersi iscrivere al sopracitato master.

- Che l'iscrizione e partecipazione al sopracitato master consente l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso (master universitario e specializzazione medica).

TENUTO CONTO

- Che il parere del Ministero della Salute [3] del giorno 11/03/2006, indirizzato al Responsabile Nazionale ANAAO Giovani, con oggetto "orario di lavoro medici specializzandi", stabilisce che l'orario di lavoro settimanale del medico in formazione specialistica durante il proprio percorso di specializzazione non può , in media, superare le 48 ore settimanali, un periodo di riposo minimo giornaliero di 11 ore consecutive per un periodo di 24 ore ed infine un periodo di riposo settimanale minimo di 24 ore consecutive per ogni periodo della durata di sette giorni. In tale parere, inoltre, si stabilisce che, come da direttiva 93/16/CEE e successive direttive, l'orario di lavoro dei medici in formazione specialistica è stabilito in 38 ore settimanali (4 delle quali sono dedicate all'attività didattica frontale).

RICHIEDE

- Il **PARERE POSITIVO** a potersi iscrivere e frequentare il master universitario corso di dottorato con titolo
  "_____"

  organizzato dall'Università/Ente_____,
  della durata di mesi____, con scadenza di iscrizione_____/_____/_____

Si allega alla presente il ***Piano Formativo*** del sopracitato master universitario.

Cordiali Saluti

_____, lì___/___/_____ Dott./Dott.ssa

_____

[1] https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-930-del-29-07-2022
[2] https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2023-01/faq_contemporanea_iscrizione_12_gennaio_2023.pdf
[3] http://95.110.224.81/anaao/public/aaa_5664741_nota%20Miur.pdf